

IL DECRETO-LEGGE N. 115 DEL 2022 “AIUTI BIS”

*Il decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, si pone **in linea di continuità con il decreto “Aiuti”** (il n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022) e implementa quindi una serie di misure in materia di **energia, politiche sociali e industriali** per contrastare di effetti economici della crisi internazionale, in particolare con ulteriori interventi straordinari **contro il caro vita e il rincaro dei prezzi in campo energetico.***

*Tra questi interventi introdotti dal decreto “**Aiuti bis**”, approvato con diverse modifiche dal Senato il 13 settembre 2022 e quindi dalla Camera il 15 settembre, ci sono il rafforzamento del **bonus sociale energia elettrica e gas**, l’estensione ad ulteriori categorie di lavoratori dell’**indennità una tantum** prevista dagli articoli 31 e 32 del decreto “Aiuti”, il rifinanziamento del **Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi** e del **Fondo per “bonus trasporti”**, l’**esonero parziale dei contributi previdenziali** a carico dei lavoratori dipendenti, l’**anticipo della rivalutazione delle pensioni** all’ultimo trimestre 2022.*

*Inoltre sono previste **semplificazioni in materia di cessione dei crediti** e **proroghe dei crediti di imposta alle imprese** per l’acquisto di gas ed energia, ulteriori misure in materia di **agevolazioni alle imprese** e di **investimenti in aree di interesse strategico** oltre che il rifinanziamento dei **contratti di sviluppo industriale**, forme di premialità e progressione di carriera legate al positivo superamento dei percorsi formativi per gli **insegnanti di ruolo** con la possibilità di accedere alla qualifica di **“docente esperto”**, la proroga fino al 31 dicembre 2022 del diritto allo **smart working** nel settore privato per i lavoratori fragili e i genitori di figli fino a quattordici anni.*

*All’interno del quadro positivo di queste misure, faceva eccezione il contenuto dell’**articolo 41-bis**, che consentiva di **derogare al tetto di 240 mila euro** agli **stipendi** di una parte della **dirigenza apicale della pubblica amministrazione**. Questa norma, introdotta al Senato, è stata però **soppressa** alla Camera dei deputati, **grazie in particolare all’iniziativa del Gruppo parlamentare del Pd.***

*Detto che al pacchetto complessivo di misure sono stati destinati **17 miliardi**, ecco le **principali novità** contenute nel provvedimento, nei confronti del quale il Partito democratico ha espresso un giudizio favorevole, sottolineando comunque, come ha fatto nel corso del suo intervento in Aula il **deputato del Pd Serse Soverini**, la necessità di andare a “misurare l’impatto vero, reale, che questi provvedimenti potranno avere nei prossimi mesi sulla vita dei cittadini, quando affronteremo ancora*

di più l'onda d'urto della crisi energetica" e la volontà di "vigilare affinché si tenga ferma la giustizia sociale e la vicinanza ai cittadini".

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" (approvato dal Senato) [AC 3704](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla V Commissione Bilancio.

CAPO I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1)

Si demanda a una delibera dell'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, la **rideterminazione** per il **quarto trimestre del 2022** delle **agevolazioni** relative alle **tariffe per la fornitura di energia elettrica** riconosciute ai **clienti domestici economicamente svantaggiati** o in **gravi condizioni di salute** e la **compensazione** per la **fornitura di gas naturale** alle **famiglie economicamente svantaggiate** aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

Le agevolazioni e la compensazione sono riconosciute sulla base del **valore Isee** pari a **12 mila euro**. L'obiettivo è quello di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel **limite di 2.420 milioni di euro per il 2022** complessivamente tra elettricità e gas. La delibera dell'ARERA deve essere adottata entro il 30 settembre 2022.

Per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale (art. 2)

Si introduce una nuova definizione di **clienti vulnerabili nel settore del gas naturale**, considerando tali oltre ai clienti civili che si trovano in **condizioni economicamente svantaggiate** e a cui è riconosciuto il bonus sociale gas ed elettricità, anche i **soggetti con disabilità**, i clienti civili le cui utenze sono ubicate nelle **isole minori non interconnesse**, i clienti civili le cui utenze sono ubicate in **strutture abitative di emergenza** a seguito di **eventi calamitosi** e i clienti di **età superiore ai 75 anni**.

Si prevede che, **dal 1° gennaio 2023**, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire a questi clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un **prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento** nel mercato all'ingrosso, i **costi**

efficienti del servizio di commercializzazione e le **condizioni contrattuali e di qualità del servizio**, così come definiti dall'ARERA con propri provvedimenti. Sempre l'ARERA è incaricata anche di definire misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale (art. 3)

Fino al 30 aprile 2023 viene **sospesa l'efficacia** di ogni eventuale **clausola contrattuale che consente** all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di **modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto** relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Sempre fino al 30 aprile 2023 sono considerati inefficaci i preavvisi comunicati per le stesse finalità prima del 10 agosto 2022, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Si estende poi dal 30 settembre al 31 dicembre 2022 il termine finale di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale delle operazioni di esportazione dal territorio nazionale fuori dall'Unione europea delle **“materie prime critiche”** e dei **rottami ferrosi anche non originari dell'Italia**.

Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 (art. 4)

Allo scopo di **ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico**, si stabilisce che per il **quarto trimestre 2022** l'ARERA provveda ad annullare: le aliquote relative agli **oneri generali di sistema elettrico** applicate alle **utenze domestiche** e alle utenze **non domestiche** in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile **fino a 16,5 kW**; le aliquote relative agli **oneri generali di sistema** applicate alle utenze con potenza disponibile **superiore a 16,5 kW**, anche connesse in **media e alta/altissima tensione** o per **usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici** in luoghi accessibili al pubblico.

Riduzione dell'Iva nel settore del gas per il quarto trimestre 2022 (art. 5, co. 1-2)

Si estende l'applicazione dell'**Iva agevolata al 5 per cento** anche alle somministrazioni di **gas metano** usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2022**. Si riconosce tale agevolazione anche alle somministrazioni di **energia termica prodotta con gas metano** in esecuzione di un contratto servizio energia.

Riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022 (art. 5, co. 3-4)

Si stabilisce che l'ARERA mantenga **inalterate le aliquote** relative agli **oneri generali di sistema** per il **settore del gas naturale** in vigore nel **terzo trimestre del 2022**, al fine di

contenere per il quarto trimestre del 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

Credito d'imposta per le imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 6)

Vengono **estesi al terzo trimestre del 2022** alcuni **crediti d'imposta** introdotti dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese in relazione alle spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre del 2022. Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le **imprese energivore**, concesso nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022; del credito d'imposta per **imprese gasivore**, concesso sempre nella misura del 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per **imprese dotate di contatori di energia elettrica** di potenza disponibile **pari o superiore a 16,5 kW** diverse dalle energivore, attribuito in misura pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022; del credito d'imposta per l'**acquisto di gas naturale** per **imprese non gasivore**, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre solare del 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 7)

Viene **prorogato al terzo trimestre** solare del **2022** il **credito d'imposta**, pari al 20 per cento della spesa sostenuta, previsto per l'**acquisto del carburante** – comprovato mediante le relative fatture d'acquisto e al netto dell'imposta sul valore aggiunto – effettuato ai fini dell'esercizio dell'**attività agricola** e della **pesca**.

In materia di accisa e di Iva su alcuni carburanti (art. 8)

Si prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la **riduzione delle aliquote di accisa** applicabili ad alcuni **prodotti energetici utilizzati come carburanti** e l'applicazione di una **aliquota Iva ridotta**, pari al **5 per cento**, alle forniture di **gas naturale impiegato in autotrazione**.

Disposizioni urgenti in materia di trasporto (art. 9)

Si introducono previsioni volte a sostenere gli operatori del **settore del trasporto** a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell'energia a causa della guerra in Ucraina. In particolare, si istituisce un fondo di **40 milioni di euro per il 2022** al fine di erogare agli **esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale** di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, un **contributo per il maggior costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022**, rispetto

all'analogo periodo del 2021, per l'**acquisto del carburante**. Si istituisce anche un ulteriore fondo di **15 milioni di euro per il 2022**, destinato a riconoscere ai soli **esercenti servizi di trasporto di persone su strada** un contributo fino al **20 per cento della spesa** sostenuta nel **secondo quadrimestre del 2022** per l'**acquisto del carburante**. Sono infine stanziati **15 milioni di euro per il 2022** a favore di **RFI - Rete ferroviaria italiana S.p.A.**, al fine di proseguire, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, la **riduzione del canone** per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per i servizi ferroviari merci, mediante la riduzione fino al 50 per cento della componente B del pedaggio.

In materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori (art. 9-bis)

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l'entrata in vigore delle modifiche legislative al Codice della strada riguardanti i **trasporti eccezionali**, avvenute con il "decreto fiscale" del 2021, e si consente la deroga ad alcune condizioni di sicurezza del **trasporto marittimo di veicoli-cisterna** verso le **isole minori**, purché la durata del viaggio non sia superiore alle tre ore.

Contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi (art. 9-ter)

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze un apposito fondo, con dotazione pari a **50 milioni di euro per il 2022**, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare all'erogazione di **contributi a fondo perduto** per le **associazioni e società sportive dilettantistiche** che gestiscono **impianti sportivi**, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota del fondo, fino al 50 per cento, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.

Organizzazione dell'Unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi (art. 10)

Si incardina presso il Segretariato generale del Ministero dello Sviluppo economico l'**Unità di missione** per le attività di **supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi**, già istituita presso il Ministero stesso, dall'art. 7, co. 2 del decreto-legge n. 21 del 2022.

Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas (art. 11, co. 1-4)

Viene prorogata di sei mesi, fino al **30 giugno 2023**, l'applicazione del **meccanismo di compensazione a due vie** previsto dal decreto "Sostegni *ter*" del 2022, in base al quale i titolari di **impianti fotovoltaici** che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti da **fonti rinnovabili** non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al Gestore dei servizi energetici (Gse) i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento. Sono precisate le modalità applicative in relazione a gruppi societari e

all'energia ceduta nel 2023. Infine, si consente all'ARERA di avvalersi del Gse anche per l'espletamento delle proprie funzioni nel settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani, precisando che anche qualora l'ARERA stessa si avvalga di società controllate dal Gse, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Semplificazioni nel settore delle energie rinnovabili (art. 11, co. 4-bis)

Si prevede che fino al 16 luglio 2024 possano essere realizzati **impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra**, di potenza fino a 1 MW, con **una sola dichiarazione di inizio lavori asseverata**, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 42 del 2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori (art. 12)

Con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, si prevede un regime specifico di **esenzione dall'Irpef** per i **beni ceduti** e i **servizi prestati al lavoratore dipendente** e per alcune somme specifiche eventualmente a lui erogate. Questa disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogategli o rimborsategli dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'Irpef entro il limite complessivo di 600 euro.

CAPO II - MISURE URGENTI RELATIVE ALL'EMERGENZA IDRICA

Sostegno delle imprese agricole danneggiate dalla siccità (art. 13)

Si introducono misure a **sostegno delle imprese agricole** che hanno subito **danni causati dall'eccezionale carenza idrica** verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di maggio. In particolare, viene implementato di **200 milioni di euro** il "**Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori**".

Rafforzamento della governance della gestione del Servizio idrico integrato (art. 14)

Si introducono disposizioni finalizzate all'adozione degli atti necessari all'affidamento del **Servizio idrico integrato (Sii)** da parte degli Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (Egato) che non vi hanno ancora provveduto. Sono anche disciplinati i poteri sostitutivi in caso di inadempienza, la facoltà di avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica e l'eventuale affidamento della gestione del Sii in via transitoria a tale soggetto per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabili.

Stato di emergenza derivante da deficit idrico (art. 15)

Si modifica il co. 1 dell'art. 16 del Codice della protezione civile al fine di prevedere la possibilità che lo **stato di emergenza** di rilievo nazionale derivante **da deficit idrico** sia dichiarato anche preventivamente qualora, sulla base delle informazioni e dei dati disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario possa evolvere in una condizione emergenziale.

CAPO III - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali (art. 16, co. 1-2)

Viene incrementato di **400 milioni** di euro per il **2022** l'importo del contributo straordinario autorizzato dal decreto-legge n. 17 del 2022 per garantire la **continuità dei servizi erogati dagli enti locali**, in relazione alla **maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas** derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 350 milioni di euro ai Comuni e per 50 milioni di euro alle Città metropolitane e alle Province.

Scorrimento graduatoria 2022 per contributi a enti locali per spese di progettazione (art. 16, co. 3)

Si modifica il co. 53-*ter* dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 in materia di **contributi agli enti locali per spese di progettazione** relative ad **interventi di messa in sicurezza del territorio** al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per il 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per il 2022.

Certificazione obiettivi di servizio servizi sociali e asili nido (art. 16, co. 4-5)

Si dispone che per il 2022 **gli enti locali** debbano **trasmettere entro il 30 settembre 2022** (e non entro il 31 maggio 2022, come previsto dalla legislazione previgente) a **Sose - Soluzioni per il sistema economico S.p.A.** la scheda di monitoraggio con cui si attesta il **raggiungimento dell'obiettivo di servizio** collegato all'incremento del Fondo di solidarietà comunale destinato ai **servizi sociali** e al potenziamento degli **asili nido**. Si dispone anche che qualora dall'esito del monitoraggio risulti che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido siano state utilizzate ad altri fini, le stesse saranno recuperate a valere sulla quota del Fondo di solidarietà comunale di competenza o con un'altra modalità prevista dalla legge.

Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 16, co. 6 e 6-bis)

Si prevede che i **Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana** con **disavanzo pro capite superiore a 700 euro** che siano in **procedura di riequilibrio finanziario pluriennale** ai sensi del Testo unico degli enti locali e siano ancora nei **termini**, alla data di

entrata in vigore del presente decreto-legge, per esercitare la **facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio**, possano presentare la preventiva delibera entro il **31 marzo 2023**, in deroga al termine previsto.

Si stabilisce anche che i Comuni di cui sopra possano, per il solo esercizio finanziario 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, **destinare il contributo** ricevuto a fini di sostegno nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, **anche al rimborso dei debiti finanziari**, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo.

Fondo di anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto (art.16, co. da 6-ter a 6-sexies)

Si dispone l'obbligo per gli **enti locali in dissesto finanziario** che abbiano eliminato il Fondo di anticipazioni di liquidità (Fal) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle **anticipazioni di liquidità** incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

Gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario (art. 16, co. 6-septies)

Si prevede che per il triennio 2023-2025 continui a trovare applicazione l'art. 3-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, in materia di incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, e che le risorse derivanti da tale applicazione siano destinate all'**incremento della massa attiva** della **gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario**, deliberato **tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022**.

Progettazione territoriale e investimenti (art. 16, co. 7)

Si interviene su alcuni profili della disciplina in materia di **rilancio della progettazione territoriale** negli **enti locali del Mezzogiorno**, in quelli delle regioni **Umbria** e **Marche** e in quelli ricompresi nella mappatura delle **aree interne** del Paese, al fine di ampliare la platea degli enti locali beneficiari.

Titolarità dell'ufficio di segretario comunale in sedi comunali situate nelle isole minori (art. 16, co. 8)

Si modifica la norma transitoria che a determinate condizioni consente l'attribuzione al **segretario comunale** iscritto nella **fascia iniziale** di accesso in carriera la **titolarità di sedi**, singole o convenzionate, di competenza della **fascia professionale immediatamente superiore**. La modifica riguarda specificamente le sedi singole situate nelle **isole minori** (vale per quelle diverse da Sicilia e Sardegna), consentendo l'attribuzione nel caso in cui tale sede singola sia di un Comune avente una popolazione non superiore a 10 mila abitanti,

mentre per le sedi di segreteria, singole o convenzionate, non ubicate nelle isole minori resta ferma il limite di 5 mila abitanti.

Misure straordinarie per enti locali - impiantistica sportiva (art. 16, co. 9)

Si prevede che le **risorse non impegnate al 31 dicembre 2021** per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui **contributi concessi al settore sportivo**, siano **utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui** relativi alla costruzione, all'ampiamiento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di **impianti sportivi** e dal Fondo speciale costituito presso l'istituto del credito sportivo.

Modifica articolo 151 Tuel (art. 16, co. 9-bis)

Modifica l'articolo 151 del **Testo unico degli enti locali**, introducendo disposizioni in materia di termini di **approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto** degli enti locali.

Messa in sicurezza edifici (art. 16, co. 9-ter e 9-quater)

Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di **messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, si stabilisce che non sono soggetti a revoca i contributi dell'anno 2019 le cui opere risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021.

Status dei consiglieri comunali degli organi istituiti da legge regionale nell'ambito di fusione di Comuni (art. 16, co. 9-quinquies)

Prevista l'applicazione delle norme sullo **status degli amministratori locali**, contenute nel testo unico degli enti locali, **ai consiglieri comunali** degli organi istituiti dalle leggi regionali in materia di fusione di Comuni. Si precisa inoltre che gli oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei consiglieri comunali di tali organi sono posti a carico delle rispettive Regioni.

Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo (art. 16-bis)

Si stabilisce che i Comuni percettori di canone per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, così come gli altri enti territoriali interessati, comunichino le informazioni relative a tali **occupazioni permanenti del sottosuolo** al **sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici**, previsto dall'art. 2, co. 1, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

Sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità per le regioni colpite dal sisma del 2016 (art. 17, co. 1-3)

Per le regioni colpite dal **sisma 2016** è prevista la **proroga al 2023** della **sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità** acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti

scaduti della P.A., prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia **rimborsata** linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere **dal 2024**. Si prorogano inoltre i vincoli per l'**utilizzo**, anche nel **2023**, dell'**avanzo di amministrazione** da parte degli enti interessati dalla sospensione.

Misure per i territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (art. 17, co. 4-7)

Si finanziano diversi interventi a favore del **completamento della ricostruzione pubblica e privata** dei territori colpiti dagli **eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**, per una spesa complessiva pari a **94,9 milioni**, per il **periodo 2022-2024**, di cui 73,3 milioni per l'Emilia-Romagna, 21 milioni per la Lombardia e 0,6 milioni per il Veneto. È autorizzata anche la rimodulazione entro il limite massimo del 20 per cento (anche a favore della ricostruzione privata del sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo), dei contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani di ricostruzione privata, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento.

Assunzioni sisma Abruzzo 2009 (art. 17, co. 7-bis)

Si prevede che le amministrazioni pubbliche, ricomprese nel cratere del **sisma del 2009**, avvenuto in **Abruzzo**, possono riservare fino al **30 per cento dei posti dei concorsi pubblici**, per l'**assunzione a tempo indeterminato** di personale non dirigente, a favore degli **orfani** e dei **coniugi** delle **vittime** del sisma 2009.

Modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici (art. 18, co. 1)

Si introduce una disciplina transitoria sulle **modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici**. Tali norme riguardano l'eventuale accertamento del superamento dei limiti di spesa regionale per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e la successiva fase di ripiano (relativo alle quote eccedenti).

Limiti spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti (art. 18, co. 2 e 3)

Introdotta alcune modifiche alla disciplina sui **limiti della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti**, di cui all'art. 1, co. da 574 a 584, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, tra le altre cose, con riferimento alle ipotesi di accertato superamento del limite si introduce un termine temporale, fissato al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, per la determinazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), della quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica interessata e ripartita per ciascuna Regione e Provincia autonoma.

In materia di riparto tra le Regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (art. 19)

Previste varie norme in materia di **riparto tra le Regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale**. In particolare, si estende al 2022 una norma transitoria, già posta per il 2021, secondo la quale, al fine della determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole Regioni, si assumono come Regioni di riferimento le cinque migliori (in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e al principio dell'equilibrio economico). Si estende poi, sempre al 2022, un'altra norma transitoria, anch'essa già posta per il 2021, in base alla quale una quota pari al 15 per cento del finanziamento in oggetto è ripartita sulla base della popolazione regionale residente, con la conseguente limitazione alla restante quota dell'85 per cento dell'applicazione del criterio di riparto basato sul fabbisogno sanitario standard regionale.

CAPO IV - MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E SALUTE E ACCOGLIENZA

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 20)

Viene alzato al **2 per cento l'esonero** (già previsto nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022) **sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti** pubblici e privati per i periodi di paga **dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022**.

Anticipo del riconoscimento di quote di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici (art. 21)

Previste norme transitorie in materia di indicizzazione – la cosiddetta **perequazione automatica** – dei **trattamenti pensionistici**. In particolare si prevedono l'anticipo dal 1° gennaio 2023 al 1° novembre 2022 della decorrenza del conguaglio riguardante il calcolo della perequazione relativa al 2021 (conguaglio, pari a due decimi di punto percentuale, rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla stessa data del 1° gennaio 2022) e un incremento provvisorio, pari nella misura massima a due punti percentuali, subordinato alla condizione che il complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto non superi un determinato importo e riconosciuto con esclusivo riferimento alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 e alla tredicesima mensilità spettante nel trimestre in oggetto (ferma restando l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell'ordinaria disciplina della perequazione automatica).

Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni (art. 21-bis)

Si interviene sul **limite alla pignorabilità** delle somme da chiunque dovute a titolo di **pensione**, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza,

stabilendo che non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.

Disposizioni per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 22-bis)

Ridefinita la misura delle componenti fisse e continuative del **trattamento economico** del personale del **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco** (stipendio, indennità di rischio assegno di specificità) e incrementato il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo, a fini di **potenziamento degli istituti retributivi accessori**.

Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità *una tantum* ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (art. 22)

Si dispone la corresponsione dell'**indennità *una tantum* di 200 euro** prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022 anche ai lavoratori **dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio** poiché essendo stati interessati da **eventi coperti figurativamente dall'Inps**, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai **dottorandi** e agli **assegnisti di ricerca**. Si prevede anche la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.a., di un'indennità *una tantum* di 200 euro ai **collaboratori sportivi** già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d'urgenza adottati nel corso dell'emergenza pandemica nel biennio 2020-2021.

Incremento delle risorse per l'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi (art. 23)

Si **incrementa di 100 milioni di euro**, per il **2022**, il Fondo già istituito ai fini della concessione di una **indennità *una tantum*** per i **lavoratori autonomi**, compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato. La dotazione complessiva del Fondo (relativo al solo 2022) viene quindi elevata da 500 a **600 milioni di euro**.

Proroghe di norme in materia di ricorso alla modalità di lavoro agile da parte dei lavoratori (art. 23-bis)

Prorogate **fino al 31 dicembre 2022** alcune disposizioni che consentono il **ricorso alla modalità di lavoro agile** da parte di **alcune categorie di lavoratori dipendenti**.

Indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide (art. 23-ter)

Si interviene sull'art. 21-ter del decreto-legge n. 113 del 2016 in tema di corresponsione dell'**indennizzo per i danni derivanti da sindrome da talidomide**, modificando per i nati negli anni 1958 e 1966 la data di decorrenza di corresponsione e allineandola a quella prevista per i nati dal 1959 al 1966.

Iniziative multilaterali in materia di salute (art. 24)

Istituito un Fondo, con una dotazione di **200 milioni di euro** per il **2022**, per la partecipazione dell'Italia a due **iniziative multilaterali** in materia di **salute**, concernenti rispettivamente la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l'acquisto di vaccini contro il Covid-19 destinati ai Paesi a reddito medio e basso.

Finanziamento del servizio di trasmissione dei codici per i certificati verdi Covid-19 (art. 24-bis)

Si incrementa una delle autorizzazioni di spesa relative alla **Piattaforma nazionale-Dgc (Digital green certificate)**, concernente l'emissione e la validazione delle **certificazioni verdi Covid-19**. L'incremento riguarda il finanziamento, per il 2022, del servizio di trasmissione agli interessati, mediante messaggi di telefonia mobile, del codice per l'acquisizione del certificato verde Covid-19.

Bonus psicologi (art. 25)

Si **amplia a 25 milioni di euro per il 2022** – invece dei 10 precedentemente previsti – il limite massimo di spesa previsto per l'erogazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di un **contributo** per sostenere le spese per **sessioni di psicoterapia** fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione pari complessivamente a **15 milioni di euro** per il 2022 si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato.

Nuova ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia (art. 25, co. 1-bis)

In conseguenza della modifica dell'ammontare complessivo del "**bonus psicologi**", innalzato appunto da 10 a 25 milioni di euro, vengono **modificati gli importi** della tabella per la **ripartizione regionale delle somme**.

Proroga del termine sul lavoro agile nel settore privato (art. 25-bis)

Viene **prorogato al 31 dicembre 2022** il termine fino al quale nel settore privato è possibile ricorrere al **lavoro agile** anche **in assenza di accordi individuali**.

Sulle misure di accoglienza previste dall'articolo 44 del decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 26)

Si prevede una rimodulazione della disponibilità di posti per l'**accoglienza di stranieri sotto protezione temporanea** concessa per **afflusso massiccio di sfollati** (già accordata alla popolazione ucraina in fuga dalla guerra e giunta in Italia).

Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti (art. 27)

Si **amplia a 180 milioni di euro per il 2022** – invece dei 79 milioni previsti in precedenza – la dotazione del Fondo da utilizzare per l'erogazione di un **buono** per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di **trasporto pubblico locale**, regionale e interregionale nonché per i servizi di **trasporto ferroviario nazionale**.

Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasmissione televisiva (art. 28)

Destinati **fino a 2,5 milioni di euro** per l'**adeguamento degli impianti** di trasmissione televisiva autorizzati, da riattivare in aree escluse dalla zona di coordinamento radioelettrico internazionale e nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultino economicamente sostenibili. Disposto anche l'**aumento fino a 50 euro**, per il 2022, del **contributo riconosciuto agli utenti** che acquistino **apparecchi televisivi** dotati di un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in **tecnologia DVB-T2**.

CAPO V - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE, DI INVESTIMENTI IN AREE DI INTERESSE STRATEGICO E IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

In materia di procedura liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. (art. 29)

Si dispone che i proventi dell'attività di liquidazione svolta dall'amministrazione straordinaria di Alitalia S.p.A. siano destinati in via prioritaria al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, **al netto, fino al 31 dicembre 2022**, dei **costi** di completamento della liquidazione e degli **oneri** di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'**indennizzo** ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria stessa.

Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia (art. 30)

Si autorizza **Invitalia** - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. a sottoscrivere **umenti di capitale** o diversi strumenti, comunque idonei al **rafforzamento patrimoniale**, anche nella forma di **finanziamento soci** in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente **non superiore** a 1.000.000.000 euro per il 2022. Questi interventi sono ulteriori e addizionali rispetto agli apporti di capitale e ai finanziamenti in conto soci che, nel limite massimo di 705.000.000 euro, Invitalia è autorizzata a sottoscrivere in base all'art. 1, co. 1-*ter*, del decreto-legge n. 142 del 2019

Modifiche alla disciplina della Società 3-I S.p.A (art. 31)

Introdotte alcune **modifiche alla disciplina vigente relativa alla costituzione della Società 3-I S.p.A.**, in particolare precisando, tra le altre cose, che il capitale sociale di 45 milioni di euro è da intendersi come **capitale sociale iniziale**, ferma restando la possibilità di successivi aumenti di capitale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei soci, disponendo al contempo che ciascuno di essi non possa comunque detenere una quota superiore al **65 per cento** del capitale sociale.

Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR (art. 31-bis)

Si l'estensione ai **Comuni interessati da eventi sismici** per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche se non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici "inagibili" o "parzialmente inagibili", dell'**applicabilità delle norme di semplificazione** già operanti, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 (Sisma Abruzzo), del 2016 (Italia centrale) e del 2018 (Campobasso e Catania). In relazione agli **interventi previsti dal PNRR**, precisa che le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Aree di interesse strategico nazionale (art. 32)

Si introduce la possibilità di istituire **aree di interesse strategico nazionale** per la realizzazione di **piani o programmi di investimento pubblico o privato** pari, anche cumulativamente, a un importo non inferiore a 400 milioni di euro. L'attuazione di tali piani o programmi potrà beneficiare di **procedure semplificate e accelerate**. Sono anche indicati i settori da ritenersi di rilevanza strategica: si tratta delle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cybersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di CO₂, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell'idrogeno.

Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica - Pauar (art. 33)

Si inserisce nel **Codice dell'ambiente** un nuovo articolo 27-ter in materia di **Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica**. Tra le molte altre cose: si individua nella Regione l'autorità ambientale competente per progetti in aree di interesse strategico nazionale volti alla realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400 milioni di euro relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica; si disciplina nell'ambito del Procedimento autorizzatorio unico accelerato la verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 12 del Codice dell'ambiente; si prevede che per i piani e i programmi afferenti ai settori strategici che siano stati considerati assoggettabili a

valutazione ambientale strategica, la valutazione ambientale strategica sia integrata nel Procedimento autorizzatorio unico accelerato; si contempla una specifica procedura autorizzativa laddove siano richieste varianti al piano paesaggistico necessarie per la realizzazione dei piani o programmi di cui sopra e nei casi in cui il piano paesaggistico sia stato elaborato d'intesa con lo Stato.

Semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali (art. 33-bis)

Il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi di Consip Spa allo scopo di assicurare la pronta disponibilità di **soluzioni temporanee emergenziali** espressamente contemplate, è autorizzato a provvedere in base alle **procedure semplificate** afferenti agli investimenti pubblici finanziati, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di cui all'art. 48, co. 5, del decreto "Semplificazioni" del 2021, in deroga alla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici. Si prevede anche che queste soluzioni emergenziali non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi della normativa vigente in materia di risparmio ed efficientamento energetico.

Semplificazioni in materia di cessione dei crediti (art. 33-ter)

Si integra la disciplina dello **sconto in fattura** e della **cessione dei crediti in materia edilizia**, intervenendo sull'art. 14 del decreto-legge "Aiuti", il n. 50 del 2022. Con una prima modifica si chiarisce che la **responsabilità in solido del fornitore** che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è **limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave**. Con una seconda modifica si dispone che, per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura che sono **sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione** dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti *ex lege*, il cedente che coincide con il fornitore e che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) debba **acquisire, ora per allora**, allo scopo di limitare la responsabilità in solido del cessionario (ai sensi del comma 6 come integrato dalle norme in esame) ai soli casi di dolo e colpa grave, la **documentazione richiesta ex lege**.

Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili (art. 33-quater)

Approvata una modifica al Testo unico dell'edilizia per ricomprendere tra le **attività di edilizia libera**, e cioè eseguite senza alcun titolo abilitativo, anche **l'installazione di vetrate panoramiche amovibili**.

Revisione prezzi Fondo complementare Olimpiadi Milano-Cortina (art. 34, co. 1-2)

Si incrementa di complessivi **1.300 milioni di euro** il **fondo per l'avvio di opere indifferibili**, destinando in particolare una quota di 900 milioni di euro ad interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e una quota di ulteriori 400 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione delle opere relative agli **impianti sportivi olimpici** commissionate dalla Società Infrastrutture **Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A.**

Modifiche alla disciplina della Fondazione "Milano-Cortina 2026" (art. 34, co. 3)

Si interviene sulla **disciplina della Fondazione Milano-Cortina 2026**, la quale opera come comitato organizzatore dei giochi, apportando alcune modifiche relative alle funzioni e alla **governance**, con particolare riguardo ai soggetti membri e al consiglio di amministrazione.

Impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné (art. 34, co. 4)

Si assegnano al commissario straordinario nominato per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, anche gli interventi di riqualificazione dell'**impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval"** di Baselga di Piné.

Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica (art. 34-bis)

Inserite alcune norme volte a **fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione** nonché dei **carburanti** e dei **prodotti energetici**, prevedendo in particolare che per i contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiori a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguino i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza fra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore o dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento.

Rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del MISE: contratti di sviluppo e Fondo IPCEI (art. 35)

Al fine di rafforzare e attuare gli interventi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, si potenziano due **strumenti di sostegno allo sviluppo industriale**: si rifinanziano i **contratti di sviluppo** per 40 milioni di euro per il 2022, 400 milioni di euro per il 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 (il 50 per cento delle

risorse viene destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente al 10 agosto 2022); si incrementa la **dotazione del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo)** di 25 milioni di euro per il 2022, 350 milioni di euro per il 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

Stabilizzazione personale PNRR (35-bis)

Viene riconosciuta alle **amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR** la possibilità di **stabilizzare** nei propri ruoli, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, il **personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato** per la realizzazione dei progetti.

Rifinanziamento Fondo unico nazionale turismo (art. 36)

Si integra la dotazione del **Fondo unico nazionale** per il **turismo di conto capitale** di **10 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2022, 2023 e 2024**. Le risorse sono destinate a finanziare investimenti finalizzati ad **incrementare l'attrattività turistica del Paese**, anche in relazione a manifestazioni, comprese quelle sportive, connotate da spiccato rilievo turistico.

Si integra il **Fondo unico nazionale** per il turismo di **parte corrente** di **16.958.333 euro** per il 2023 e di **12,7 milioni** di euro per il 2024. Le risorse sono destinate a finanziare l'adozione di misure di **salvaguardia per gli operatori economici del settore** e promozione di **politiche di sviluppo del turismo** in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

Disposizioni in materia di *intelligence* in ambito cibernetico (art. 37)

Si prevede che il **Presidente del Consiglio dei Ministri** possa autorizzare l'adozione di **misure di *intelligence*** di contrasto in **ambito cibernetico**, in caso di crisi o emergenza, anche con la cooperazione del Ministero della Difesa. Le misure sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, con il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa il **Copasir** delle misure adottate. A sua volta il Copasir dopo 24 mesi trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme.

Continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza (art. 37-ter)

Disposte due modifiche all'ordinamento del **Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir)**. In particolare, viene stabilito che i membri del Copasir siano nominati entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo, anziché entro venti giorni dall'inizio della legislatura, e si prevede la costituzione a inizio legislatura di un Comitato provvisorio che assicuri lo svolgimento delle funzioni di controllo nelle more della nomina dei componenti del nuovo Comitato.

Estensione obbligo di notifica agli incidenti su reti, sistemi e servizi informatici che non rientrano nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 37-*quater*)

Vengono **estesi gli obblighi di notifica** attualmente previsti per gli incidenti aventi impatto su beni destinati a essere impiegati nel **Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** (beni ICT), anche agli **incidenti** che intervengono su **reti, sistemi informativi e servizi informatici** che si trovano **al di fuori del Perimetro** (diversi quindi dai beni ICT), ma che sono di pertinenza di soggetti inclusi nel Perimetro.

CAPO VI - ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

Premialità e progressione di carriera per i docenti - qualifica di docente esperto (art. 38)

Per gli **insegnanti di ruolo** si prevedono **forme di premialità e progressione di carriera legate al positivo superamento dei percorsi formativi**. Si tratta, in particolare: di un **elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio**, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale, riconosciuto al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva; della possibilità di accedere alla **qualifica di docente esperto**, che importa il diritto a un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento, riconosciuta a coloro che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili.

Alloggi e residenze per studenti universitari (art. 39)

Con l'obiettivo di favorire ulteriormente la **disponibilità di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari**, si integrano e si perfezionano le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR ("Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti"). In particolare, si sostituisce l'art. 14, co. 6-*vicies quater* del decreto-legge n. 36 del 2022, trasponendone il contenuto, con limitate modifiche sostanziali, all'interno dell'art. 1 della legge n. 338 del 2000 ("Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari"); si prevedono semplificazioni procedurali aggiuntive per consentire il più celere ed effettivo impiego delle risorse europee, al fine di conseguire gli obiettivi temporali connessi al raggiungimento dei *target* PNRR.

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 39-*bis*)

Previsto un **incremento di circa 32 milioni** di euro per il 2022 del **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche**, al fine di contenere il rischio epidemiologico da Covid-19 in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Edilizia penitenziaria (art. 40)

Si estendono agli interventi di **edilizia penitenziaria** le misure di **semplificazione procedurale** in materia di opere destinate alla difesa nazionale e di opere di edilizia giudiziaria previste dal decreto-legge n. 77 del 2021.

Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia (art. 41)

Soltanto per il 2022 si destinano le risorse del **Fondo unico giustizia** anche al finanziamento di interventi urgenti volti a **fronteggiare la grave crisi energetica** e il **superamento dell'emergenza epidemiologica**, nonché alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria (art. 41-ter)

Introdotte **disposizioni urgenti** in materia di **giustizia tributaria**: viene corretto un errore di redazione contenuto dal nuovo art. 4-*quinquies* del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dalla legge n. 130 del 2022, che ha riformato la giustizia tributaria; viene modificato l'art. 1, co. 9 della stessa legge n. 130 del 2022, specificando che per i magistrati che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito; viene modificato l'art. 5 della legge n. 130 del 2022, eliminando il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata recate dallo stesso articolo 5.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Misure in materia di versamenti del contributo straordinario (art. 42)

Si prevede che i soggetti tenuti al versamento del **contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto**, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del **31 agosto 2022** per l'acconto e del **15 dicembre 2022** per il saldo, non possono avvalersi di alcune disposizioni in materia di **ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni**. Si stabilisce anche l'applicazione della **sanzione in misura doppia** in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle stesse date.

In materia di internalizzazione del *contact center* multicanale dell'Inps (art. 42-bis)

Si dispone che la spesa annua complessiva a carico dell'**Inps** per il servizio di **contact center multicanale** offerto da Inps Servizi S.p.a. non possa eccedere l'ammontare della

spesa complessiva sostenuta nel 2019, incrementata di 20 milioni di euro, fermi restando i limiti posti all'ammontare complessivo della spesa per beni e servizi previsti dalla normativa vigente.

Ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali (art. 42-ter)

Introdotte modifiche alle disposizioni di carattere finanziario inerenti al **ristoro** per i **danni** subiti dal **patrimonio pubblico e privato** e dalle **attività produttive** nei territori colpiti da **eventi emergenziali**.

Progetto Guaranties Loans Active Management – Glam (art. 42-quater)

Per favorire il **recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche** rilasciate dal Fondo di garanzia, si autorizza la società **AMCO - Asset Management Company S.p.A.** a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori. Gli acquisti del patrimonio o dei patrimoni destinati possono essere finanziati mediante **l'emissione di titoli** o **l'assunzione di finanziamenti** da parte del patrimonio destinato.

Misure per lo sviluppo della microelettronica in attuazione del PNRR (art. 42-quinquies)

Si autorizza il Ministero dell'Economia e Finanze a concedere un **contributo a fondo perduto**, pari a 100 milioni per il 2022 e 240 milioni di euro per il 2023, a favore della società **STMicroelectronics s.r.l.**, per dare attuazione alle misure previste dal PNRR in relazione all'investimento in materia di **“Innovazione e tecnologia della microelettronica”**.

Impiego all'estero di personale dell'Aise (art. 42-sexies)

Si introduce un regime speciale per l'impiego in attività di ricerca informativa e operazioni all'estero del personale dell'**Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise)**, prevedendo in particolare che l'impiego del personale all'estero sia soggetto a procedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità delegata, da disciplinare con regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato secondo la procedura speciale stabilita dall'art. 43 della legge n. 124 del 2007 sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. È prevista, con cadenza semestrale, l'informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri al Copasir sulle attività e operazioni all'estero dell'Aise.